CAMERA DEI DEPUTATI N. 2614-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARIA, FOSCHI, COLOMBO VITTORINO, CARRA, MENGOZZI, BERTÈ, RAUSA, GIORDANO, SENESE, BOFFARDI INES, BODRATO, SCOTTI, GIRARDIN, BARTOLE, BOSCO, BALASSO, SISTO, SORGI, BARBERI, ANDREONI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CALVI, ZAMBERLETTI, FABBRI, MATTARELLI, TANTALO

APPROVATA DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 9 dicembre 1970

MODIFICATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 gennaio 1971 *(Stampato n. 1454)*

Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 gennaio 1971

TESTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ART. 1.	ART. 1.
I compensi fissi ed addizionali per ricoveri ospedalieri, previsti dall'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a carico degli enti mutualistici ed assicurativi, sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1971.	*Identico.*

ART. 2.

A decorrere dalla data indicata nell'articolo precedente gli enti mutualistici ed assicurativi corrispondono agli enti ospedalieri ed agli altri istituti pubblici di ricovero e cura per il ricovero dei propri assistiti la retta di degenza determinata a norma dell'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con esclusione di ogni altro compenso.

ART. 3.

I compensi fissi ed addizionali dovuti per l'anno 1970 saranno devoluti agli enti e istituti indicati nell'articolo precedente, e compresi nella misura delle rette che gli stessi enti mutualistici ed assicurativi pagheranno sulla base del ricalcolo delle rette stesse in applicazione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, in rapporto con la copertura dei nuovi oneri derivanti dagli accordi sindacali in vigore per il trattamento economico dei medici ospedalieri.

ART. 4.

Fino al 31 dicembre 1970 i compensi fissi ed addizionali di cui all'articolo 1 continueranno ad essere corrisposti ai medici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 ai predetti sanitari, in aggiunta al trattamento economico loro spettante in base al vigente ordinamento universitario è corrisposta una integrazione non pensionabile, che verrà stabilita con apposita convenzione tra gli enti ed istituti indicati all'articolo 2 e le università.

La predetta integrazione verrà corrisposta ai sanitari universitari cui sia stata riconosciuta l'equiparazione a primari, aiuti e assistenti, secondo le norme dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

ART. 2.

A decorrere dalla data indicata nell'articolo precedente gli enti mutualistici ed assicurativi corrispondono agli enti ospedalieri, alle università che gestiscono propri istituti clinici ed agli altri istituti pubblici di ricovero e cura per il ricovero dei propri assistiti la retta di degenza determinata a norma dell'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con esclusione di ogni altro compenso.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 e sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario, ai predetti medici spetta un compenso integrativo non pensionabile e non utile ai fini previdenziali, stabilito mediante apposita convenzione tra l'ente ospedaliero e l'università interessata; detto compenso non potrà essere superiore alla differenza fra il trattamento economico di cui gli stessi medici fruiscono in base all'attuale ordinamento universitario e quello dovuto, tenendo conto delle corrispondenti prestazioni, ai sanitari dell'ente ospedaliero di pari qualifica e anzianità.

L'onere relativo al compenso di cui al precedente comma grava sul bilancio dell'ente ospedaliero.

Identico.

I consigli di amministrazione delle università che gestiscono propri istituti clinici, nel rispetto delle norme di cui al decreto

ART. 5.

È abrogato il decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4, istitutivo della Cassa nazionale di conguaglio.

La Cassa nazionale di conguaglio continua la sua attività limitatamente alle contabilità concernenti i trattamenti economici dei medici ospedalieri corrisposti dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti pubblici di ricovero e cura prima della data del 31 dicembre 1969. A tal fine le amministrazioni degli enti ospedalieri e degli altri ospedali invieranno le documentazioni indicate alla lettera *e*) dell'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Cassa nazionale di conguaglio dovrà devolvere agli enti indicati nel comma precedente le somme ricevute dagli enti mutualistici e assicurativi a titolo di quota parte dei compensi fissi per l'anno 1970.

ART. 6.

Resta fermo, per quanto ha riferimento alle contabilità degli anni decorsi, non ancora definite, il disposto del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge indicato nel precedente articolo.

Alle operazioni di liquidazione provvede una commissione nominata dal Ministro della sanità e composta da un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, designati dai rispettivi Ministri.

La liquidazione deve essere chiusa entro otto mesi dal termine perentorio indicato nel precedente articolo.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato il compenso spettante ai liquidatori, il cui onere graverà sull'attività della gestione di liquidazione.

del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, corrisponderanno ai medici addetti ai servizi assistenziali una integrazione al trattamento economico loro spettante, non pensionabile, e non utile ai fini previdenziali, nella misura che da essi verrà stabilita osservando i limiti di tempo e di misura indicati nel precedente secondo comma.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.